

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

Sigg.ri Sindaci dei Comuni dell'Isola

**Dirigenti responsabili dei:
Servizi per il Territorio
Servizio 1
Area3**

Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale

e p.c.

Sig. Presidente della Regione

Sigg.ri Prefetti dell'Isola

**Sig. Assessore regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea**

**Sig. Assessore regionale
del Territorio e dell'Ambiente**

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento regionale della Protezione Civile

Commissari straordinari dei Liberi Consorzi dei Comuni

**Oggetto: Legge 16 gennaio 2024, n.1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art.15:
Rafforzamento delle misure antincendio.**

Circolare attuativa

di cui all'art.2 del D.A. n°26/GAB del 02.04.2024

La legge regionale 16 gennaio 2024, n.1 – legge di stabilità regionale 2024-2026 – con l'art.15 recante: *Rafforzamento delle misure antincendio* ha apportato rilevanti novità in materia, prevedendo specifiche misure volte alla prevenzione degli incendi del patrimonio boschivo e delle

5

aree protette. Tra queste, nelle more della riforma organica del settore forestale, rileva la possibilità da parte di questo Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale (in seguito "Dipartimento") di intraprendere azioni, entro i limiti delle disponibilità di risorse umane e strumentali, volte alla *messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azioni di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali sono state emanate le ordinanze sindacali* sulle misure di prevenzione poste a loro carico.

L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con proprio decreto n°26/GAB del 02.04.2024 ha quindi disciplinato le modalità di attuazione delle previsioni di cui all'art.15, commi 5, 6, 7 della citata legge regionale 16 gennaio 2024, n.1.

Con la presente, così come disposto dall'art.2 del D.A. n°26/GAB del 02.04.2024, vengono disciplinate le modalità operative necessarie al fine di programmare gli interventi a cura di questo Dipartimento, secondo le finalità e la dotazione finanziaria di cui ai commi 5, 8 della richiamata l.r. n°1/2024, a seguito delle richieste inoltrate dai Comuni dell'Isola.

Articolo 1

Oggetto delle ordinanze sindacali

I territori comunali, specialmente durante la stagione estiva, sovente sono soggetti a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte, o abbandonate, in quanto infestate da sterpi e arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività a estendersi in attigue aree boschive o arborate, nonché in eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree. Considerato che il comma 2 dell'art.15 della l.r. n°1/2024 dispone che, *entro il termine di cui al comma 1, i Sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale*, è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi.

Le ordinanze, in particolare, saranno rivolte ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, con l'obbligo di procedere a propria cura e spese, entro un termine perentorio stabilito, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta

I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

Articolo 2

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione di quanto previsto dal legislatore, i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'ordinanza sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato in ordinanza (massimo 15 maggio) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra - in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata - costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative

sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Articolo 3

Segnalazione con richiesta di intervento

A mente dell'art.1 del DA n°26/GAB del 02.04.2024 i Comuni, esperiti gli atti di cui all'art.2 della presente Circolare, procederanno alle segnalazioni con richiesta d'intervento a questo Dipartimento entro e non oltre l'1 giugno 2024.

Le istanze, con allegate le diffide ad adempiere, saranno presentate a mezzo PEC (*dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it*) al Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale e sottoscritte dal Sindaco del Comune, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, e dovranno riportare i dati identificativi (comprensivi delle visure catastali) delle aree segnalate specificando il tipo di intervento da porre in essere secondo le finalità previste dalla l.r. n°1/2024, ricondotto, quale esecuzione coattiva, alle competenze attribuite dalla citata norma al Dipartimento, rimanendo escluse attività connesse alla rimozione e trasporto di rifiuti - solidi urbani e/o speciali e/o pericolosi - o conseguenti bonifiche ambientali, nonché il trasporto e conferimento a discarica/impianto di trattamento dei prodotti (sfalci) derivanti dagli interventi condotti.

Articolo 4

Ammissibilità delle richieste

Non sono ammesse le richieste:

- a) pervenute oltre il termine fissato dell'1 giugno 2024;
- b) non rientranti nelle finalità di cui al comma 5 dell'art.15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1;
- c) prive delle singole diffide ad adempiere e dei requisiti e della documentazione comprovante le citate finalità di legge;
- d) la cui spesa non trova la necessaria copertura nell'esercizio finanziario per il quale se ne prevede la realizzazione.

Articolo 5

Priorità d'intervento

Ai fini della definizione della progettazione e realizzazione degli interventi a cura dei Servizi territoriali provinciali di questo Dipartimento, verrà seguito il seguente ordine di priorità decrescente, in base alle finalità di intervento:

1. prossimità delle aree, oggetto della richiesta, ai centri abitati e/o ad aree boschive e di valenza ambientale/culturale;
2. aree di interfaccia urbano - rurale, così come definite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Gennaio 2020 in attuazione di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.;
3. insistenza o prossimità delle aree, oggetto della richiesta, a impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, nonché a strade e linee ferrate.

Si procederà agli interventi in relazione alle risorse di bilancio rese disponibili per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo 6

Convenzioni ex punto 2 art 1 del D.A. n°26/GAB del 02.04.2024

Sulla scorta della ricognizione delle richieste pervenute, i Servizi territoriali provinciali procederanno, per conto del Dipartimento, alla computazione dei costi presunti d'intervento.

Gli interventi saranno realizzati a cura dei Servizi territoriali provinciali del Dipartimento a seguito di apposita convenzione, da stipulare tra il Comune richiedente e il Servizio territoriale provinciale del Dipartimento, competente per territorio.

La convenzione, sottoscritta dai legali rappresentanti, deve contenere:

- a) l'indicazione del tipo di intervento da realizzare;

- b) l'esatta individuazione plano-altimetrica dell'area oggetto d'intervento, ivi compresi gli stralci di mappa catastale e le relative visure;
- c) le ordinanze poste dal Sindaco a carico dei soggetti inadempienti;
- d) analisi sommaria dei costi e dei tempi necessari all'esecuzione dell'intervento;
- e) la durata della convenzione, connessa al tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento segnalato.

Articolo 7

Oneri per la realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione

I Servizi territoriali provinciali (UST) del Dipartimento realizzeranno gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1 entro i limiti delle disponibilità delle risorse umane e strumentali e comunque senza pregiudizio per l'ordinaria attività d'istituto. La rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti presenti nell'area d'intervento sarà a carico del Comune, così come il trasporto e conferimento a discarica/impianto di trattamento dei prodotti (sfalci) derivanti dagli interventi condotti dagli Uffici territoriali provinciali.

Articolo 8

Progettazione ed esecuzione degli interventi

La stipula della convenzione tra i dirigenti responsabili dei Servizi territoriali provinciali (UST) per conto del Dipartimento e il legale rappresentante del Comune richiedente precederà la progettazione esecutiva degli interventi e sarà redatta secondo lo schema che sarà predisposto dal Dipartimento. I Servizi territoriali provinciali del Dipartimento cureranno la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Al termine degli interventi verrà redatto apposito verbale di chiusura lavori che sarà sottoscritto in contraddittorio tra i dirigenti responsabili del Servizio territoriale esecutore e gli incaricati del Comune richiedente.

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche e integrazioni.



Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo
Fulvio Bellomo